

COMUNE DI TAGLIO DI PO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 24 marzo 2007)

(Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 16/03/2009)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1 – Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - di cui al D.Lgs. 30.12.92 n. 504 e successive modificazioni.

2 – Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1 – Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 15.12.97, n. 446 ed agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2 – Ai fini di cui al comma 1 si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina (categorie catastali C/6 e C/7) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3 – Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 30.12.92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. L'ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze della stessa abitazione principale, appartenenti al titolare di questa.

4 – Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5 – In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione legislativa sono equiparate ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta come intesa dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o altre strutture protette, a condizione che le stesse non risultino locate e inoltre, le unità immobiliari concesse in uso gratuito in linea retta al II° grado.

Per le giovani coppie di sposi nell'anno del matrimonio e nei tre anni successivi, viene prevista una detrazione di € 130,00.

6 – I soggetti interessati attestano la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della detrazione principale e della maggiore detrazione prevista per le ipotesi di cui sopra, mediante dichiarazione sostitutiva da comunicare all'Ufficio Tributi. Detta dichiarazione sostitutiva deve essere altresì presentata nell'ipotesi di godimento della maggiore detrazione per le categorie appartenenti a soggetti passivi portatori di handicap non inferiore al 75% o soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100%. Le richieste per usufruire della maggiore detrazione, dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidità entro il termine previsto per il versamento del saldo ICI (l'anno d'imposizione). L'agevolazione ha validità per il periodo dell'anno in cui sussistono i requisiti richiesti.

Art. 3 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1 – Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92, si fa riferimento ai valori medi delle aree fabbricabili stabiliti dal Consiglio Comunale.

2 – Tali valori si intendono validi anche per gli anni successivi qualora non venga diversamente deliberato nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

3 – Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta I.C.I. dovuta per le predette aree fabbricabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio Comunale.

4 – I valori di cui al comma 1 possono, in sede di applicazione dell'istituto di accertamento con adesione approvato con separato regolamento comunale sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.97 n. 218, essere modificati qualora si riscontrino delle effettive condizioni giuridiche e/o morfologiche delle aree che influiscano sulla potenzialità edificatoria delle stesse.

5 – Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504.

Art. 3 bis – Dichiarazione

Il soggetto passivo è obbligato alla presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 concernente la disciplina del modello unico informatico.

Art. 4 – Modalità di versamento

1 – Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto di altri si considerano regolarmente effettuati purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'ICI a mezzo modello F 24.

Art. 4 - bis Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede a effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare e da accertare sono applicati gli interessi al tasso legale aumentato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non ha diritto al rimborso il contitolare che ha eseguito il versamento cumulativo per conto di tutti gli altri contitolari.
5. E' altresì riconosciuto il diritto al rimborso in caso di rettifiche di rendite definitive da parte dell'Agenzia del Territorio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.

Art. 4 ter- Limiti per riscossioni e rimborsi

1. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione del credito a carico dello stesso e per lo stesso esercizio qualora dovuto non superi la somma di € 12,00. Tale importo non è da intendersi come franchigia.
2. L'importo di cui al comma 1 si intende riferito al totale dovuto per anno e non ad acconto o saldo di imposta, singolarmente calcolati.
3. Il limite stabilito dal comma 1 si intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi non superiori al limite di cui al comma 1.
5. Il limite per le riscossioni stabilito al comma 1 non è applicabile all'ICI ordinaria per la quale si applica l'importo minimo di € 2,07 stabilito dal D.L. 31.05.1994 n. 330 art. 6 comma 5

Art. 4- quater Compensazione

1. Ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 167, i contribuenti possono richiedere con atto scritto e sottoscritto la compensazione limitatamente a debiti e crediti relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili.

Art. 5 – Azioni di controllo

1 – La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può disporre azioni di controllo, anche mirate, stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali coinvolgendo, eventualmente, altri servizi comunali.

2 – Le azioni di cui al comma precedente possono essere disposte, nel perseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti.

3 – Nella individuazione delle azioni di controllo la G.C. dovrà tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali e dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

4- abrogato

5 – abrogato

6- Il Responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera 1) n. 5, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 7 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi e compensi incentivanti la produttività

1 – La G.C., in occasione delle periodiche revisioni della dotazione organica anche in relazione alle attività di controllo eventualmente disposte, verifica la consistenza dell'Ufficio Tributi e adotta i provvedimenti necessari affinché sia garantita la corretta gestione dell'imposta.

2 – La G.C. può destinare una parte del gettito dell'imposta al potenziamento dell'Ufficio Tributi e all'attribuzione al personale addetto di compensi incentivanti.

Art. 8 – Entrata in vigore

1 – Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 01 gennaio 2007.